

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2358 DEL 20/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA STRUTTURA SANITARIA ENNE S.R.L. DI MASER (TV) PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A PAGAMENTO OCCASIONALE NELLA BRANCA SPECIALISTICA DI CHIRURGIA VASCOLARE, RESA DAL DR. DIEGO TELVE, AI SENSI, DALL'ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL AREA SANITÀ 2019-2021 DEL 23/01/2024: PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2476/24

Il Direttore ad interim della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini

Il Direttore ad interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- il personale medico e veterinario nonché i dirigenti sanitari che abbiano optato per il rapporto di esclusività, possono – su richiesta di singoli utenti – effettuare attività a pagamento a carattere occasionale, individuale o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata previa la stipula di apposita convenzione tra le parti. Tale attività è prevista dall'art. 15 *quinquies* co. 2 lett. c) del D.lgs. n. 502/92 introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 229/99, dall'art. 9 del D.P.C.M. del 27.3.2000, dall'art. 91 comma 5 del CCNL Area Sanità 2019-2021 del 23/01/2024, nonché dall'art. 33 del Regolamento Aziendale della Libera Professione di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del 29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n. 839 del 19/05/2023;
- la Regione Veneto con D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 ha precisato che l'attività potrà essere svolta dal dirigente medico interessato nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi annui;
- con nota prot. n. 104239 del 21/11/2024, Enne S.r.l di Maser (TV), struttura privata autorizzata all'attività sanitaria e non accreditata, ha chiesto il rinnovo della convenzione in scadenza al 31/12/2024, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. **170 del 01/02/2024**, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Chirurgia Vascolare da parte del dr. Diego Telve, dirigente medico a rapporto esclusivo.

Dato atto che:

- con email del 25/11/2024 il Direttore dell'UOC Chirurgia Vascolare dell'Ospedale di Bassano del Grappa ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.
- con email del 16.12.2024 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa e, in data 17.12.2024, del Direttore Sanitario.

Accertato che le tariffe sono state definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali intramoenia e altre attività a pagamento, nella fattispecie ai sensi dell'art. 33.6 del vigente Regolamento Aziendale della Libera Professione.

Ritenuto di provvedere alla conservazione degli atti presso l'ufficio competente della Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché alle successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura, senza che intervenga ulteriore provvedimento formale. Gli aggiornamenti connessi alle variazioni in argomento, qualora siano riferite a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per attività libero-professionali intramoenia, saranno comunicati alla Struttura tramite PEC.

Per quanto sopra, il Direttore ad interim della UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone, pertanto, di approvare il rinnovo della convenzione con Enne S.r.l di Maser (TV), Via Bassanese n. 183/B, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Chirurgia Vascolare, rese dal dr. Diego Telve, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, alle condizioni e modalità previste nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione con la struttura sanitaria Enne S.r.l. di Maser (TV), Via Bassanese n. 183/B, per l'effettuazione di prestazioni occasionali nella branca specialistica di Chirurgia Vascolare rese dal dr. Diego Telve, per il periodo dall'01/01/2025 al 31/12/2025, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di conservare gli atti presso l'ufficio competente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché le successive autorizzazioni relative a variazioni di tariffe e integrazioni di prestazioni richieste dalla Struttura e concesse senza che intervenga ulteriore provvedimento formale;
3. di rilevare che il presente atto non comporta oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	RINNOVO CONVENZIONE	
	PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ	
	A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	Ex Art. 91 comma 5 CCNL dell’Area Sanità – Triennio 2019-2021	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, di seguito denominata anche “ULSS n. 7”,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dott. Carlo	
	Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967);	
	E	
	Centro di Fisioterapia e Medicina Specialistica Enne S.r.l, con sede legale e	
	operativa in Via Bassanese n. 183/B – 31010 Maser (TV), Codice Fiscale/Partita IVA	
	05145470265, di seguito denominata “Struttura”, nella persona del legale	
	rappresentante dott. Nicola Faccin (nato a Schio il 08/02/1987).	
	PREMESSO CHE	
	- che l’art. 15 quinquies comma 2 lett. c) del D.L.vo 502/92 introdotto dall’art. 13 del	
	D.L.vo 229/99, l’art. 9 del DPCM 27/3/2000 e l’art. 91 comma 5 del CCNL Area	
	Sanità 2019-2021 del 23/01/2024 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che	
	abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività,	
	richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di	
	fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario	
	Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con	
	le stesse;	
	- che la DGRV 16 agosto 2016 n. 1314 all’allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che “... in ragione del	

	vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il limite massimo di attività di	
	ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre attività svolte”.	
	- che l'art. 33 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione	
	intramuraria, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1037 del	
	29/08/2018, come da ultimo modificato con deliberazione del Direttore Generale n.	
	839 del 19/05/2023, regola tale attività;	
	- che la Struttura ha chiesto di stipulare una convenzione per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr. Diego	
	Telve, dirigente medico dipendente dell’ULSS n. 7;	
	- che la Struttura è titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria;	
	- che la Struttura non è accreditata con il S.S.N., né collegata o controllata da altra	
	struttura sanitaria privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da	
	dichiarazione agli atti).	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto	
	Il dirigente dr. Diego Telve, dipendente dell'Azienda Ulss n. 7 a rapporto esclusivo, è	
	autorizzato a svolgere prestazioni sanitarie occasionali richieste da singoli utenti in	
	carico presso la predetta Struttura nella branca specialistica di Chirurgia Vascolare.	
	Articolo 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni	
	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Diego Telve è autorizzato ad	
	esercitarla nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale di n. 22 accessi	
	annui così come disciplinato dalla DGRV n.1314/2016, e dall’art. 33 del vigente	
	Regolamento aziendale della Libera Professione Intramoenia, intendendosi	
	ricompresi in tale limite anche eventuali accessi presso altre strutture private non	

	accreditate.	
	Va precisato altresì che è esclusa per la Struttura la possibilità di tenere liste di	
	prenotazione.	
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge	
	l'attività presso la Struttura in maniera tale da non compromettere l'attività	
	istituzionale.	
	Articolo 3 – Condizioni Economiche	
	L'Azienda ULSS n. 7 stabilisce di comune accordo con il dr. Diego Telve le seguenti	
	prestazioni e tariffe che saranno remunerate all'ULSS 7 da parte della Struttura:	
	- Prima Visita Chirurgica Vascolare € 161,00	
	- Visita Chirurgica Vascolare di Controllo € 141,00	
	- Eco(color)dopplergrafia dei Tronchi Sovraaortici € 121,00	
	- Ecocolordoppler degli Arti Inferiori Arterioso o Venoso € 121,00	
	Alle tariffe di cui sopra saranno praticate, in sede di liquidazione dell'onorario al	
	Dirigente Medico, le trattenute previste dall'art. 33.6 del Regolamento Aziendale	
	della Libera Professione Intramoenia.	
	Eventuali aggiornamenti riferiti a tariffe e prestazioni autorizzate dall'Azienda per	
	attività libero-professionali intramoenia del Dirigente Medico, saranno comunicati	
	alla Struttura tramite PEC.	
	Articolo 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà con cadenza mensile a comunicare all'Azienda ULSS n. 7,	
	esclusivamente mediante il "riepilogo accessi mensili", l'elenco analitico delle	
	prestazioni occasionali erogate con l'effettivo orario di presenza dello specialista	
	presso lo Studio Medico Associato (data, orario di entrata e uscita). Tale documento	
	dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dallo	

	specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate	
	corrispondono a quelle effettuate.	
	Articolo 5 – Fatturazione	
	L’Azienda ULSS n. 7 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui al precedente	
	articolo, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla	
	Struttura entro 30 giorni dalla data della fattura stessa.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto dovrà	
	assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della responsabilità	
	civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura e della propria	
	Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti dell’ULSS n. 7.	
	La Struttura risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228	
	del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista dell’ULSS n. 7	
	autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3.	
	Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 risponderà in ogni caso del proprio operato ai	
	sensi dell'articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell'adempimento della	
	obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e	
	previste dal presente contratto.	
	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., Kasko o altro, essendo l’attività	
	effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, sarà lo stesso specialista a dovervi	
	eventualmente provvedere in proprio. La Struttura dichiara inoltre di aver adottato	
	tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori,	
	secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno del	

	trattamento ex art. 28 Regolamento (UE) 2016/679	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
	Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	
	al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta	
	applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio	
	2018, il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda ULSS n. 7.	
	L’Azienda ULSS n. 7 nomina la Struttura “Responsabile esterno del trattamento dei	
	dati personali raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi del presente	
	contratto, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia”.	
	La Struttura nella qualità sopra descritta, si impegna ad operare nel continuativo	
	rispetto dei principi posti dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii. in	
	merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla	
	tipologia di trattamento, conservare i dati per un periodo non superiore a quello	
	necessario per gli scopi del trattamento.	
	Si impegna altresì, secondo la propria organizzazione interna, ad adottare misure	
	tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato e ad	
	impartire al suo interno, con particolare riguardo al professionista coinvolto	
	nell’attività oggetto del presente contratto, tutte le necessarie istruzioni finalizzate a	
	garantire l’obbligo legale di riservatezza e il rispetto delle prescrizioni contenute nel	
	Regolamento UE 2016/679. Lo specialista dell’Azienda ULSS n. 7 è autorizzato al	
	trattamento dei dati raccolti nell’esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli	

	effetti dell'articolo 29 del Regolamento UE 679/2016 e dell'art.2 quaterdecies del	
	Decreto Legislativo 196/2003, come aggiornato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti	
	in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha decorrenza dal 01/01/2025 al 31/12/2025. L'eventuale rinnovo	
	dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento	
	di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di	
	diritto.	
	Articolo 11 - Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato	

	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente;	
	- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 7 marzo 2005, n.	
	82.	
	Art. 12 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del Codice Civile nonché le norme regolamentari aziendali in	
	materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Centro Medico Specialistico	Azienda Sanitaria
	Enne s.r.l.	ULSS n°7 Pedemontana
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Dott. Nicola Faccin)	(dott. Carlo Bramezza)
	Ai sensi e ai fini dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, si approvano	
	specificamente le clausole di cui all’art. 5, 6 della presente convenzione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Centro Medico Specialistico	Azienda Sanitaria
	Enne s.r.l.	ULSS n°7 Pedemontana
	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	IL DIRETTORE GENERALE
	(Dott. Nicola Faccin)	(dott. Carlo Bramezza)